
**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA**

Osservazioni sul disegno di legge sulla conversione in legge del DL 131/2023 recante "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio"

Audizione

Ing. Gilberto Dialuce
Presidente ENEA

Ing. Ilaria Bertini
Direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica - ENEA

Commissioni riunite X e VI Camera dei Deputati
Roma, 11 Ottobre 2023

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputate, Onorevoli Deputati,

si ringrazia per l'invito a rappresentare in questa sede istituzionale il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA - può fornire all'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni Parlamentari nell'ambito del disegno di legge sulla conversione in legge del DL 131/2023 recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

L'Agenzia, che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile essendo finalizzata alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la Pubblica Amministrazione e i cittadini, al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo sostenibile del Sistema Italia, come previsto dal decreto legislativo n. 115/2008 *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE* svolge anche le funzioni di **Agenzia nazionale per l'Efficienza Energetica**, operando in tale ambito come riferimento nazionale nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei cittadini, delle imprese e del territorio, rendendo disponibili metodologie e soluzioni innovative e attività di supporto tecnico-scientifico per l'uso efficiente dell'energia, la riduzione dei consumi energetici e l'ottimizzazione dei processi.

ENEA valuta positivamente il disegno di legge ed in particolare con riferimento agli articoli 1 e 3 esprime le seguenti osservazioni puntuali.

Art.1

La norma è finalizzata ad estendere ed aggiornare anche per il quarto trimestre del 2023 i meccanismi di compensazione per i cittadini meno abbienti dei cosiddetti bonus elettrico e gas, al fine di contrastare i prevedibili aumenti dei prezzi dell'energia che si verificheranno con la ripresa dei consumi domestici invernali, quando la domanda di energia del settore domestico tornerà a salire. Nonostante la situazione del sistema gas sia ora significativamente più stabile rispetto allo scorso inverno, il sistema italiano, pur avendo ridotto a pochi milioni di metri cubi al giorno le importazioni di gas dalla Russia, rimane comunque esposto a rischi derivanti da possibili eventi che compromettano le portate di gas provenienti dall'Algeria o dall'Azerbaijan, dalle quali ormai dipende la stabilità delle forniture per i clienti finali, in particolare durante il periodo invernale. Pur potendo contare su un elevato riempimento degli stoccaggi, le importazioni di GNL, anche esse essenziali per il sistema italiano, sono legate al mercato mondiale, e per quanto riguarda i prezzi, legate all'andamento della domanda di gas in Cina.

In tale situazione è quindi certamente opportuno l'intervento normativo teso a calmierare gli effetti dell'innalzamento dei prezzi delle forniture di energia. Si segnala altresì che un effetto ulteriore di contenimento dei prezzi potrebbe essere ottenuto per via amministrativa riproponendo le misure adottate lo scorso inverno per contenere i consumi di gas ed energia in presenza della crisi sui prezzi, utili a ridurre la domanda, lo svuotamento progressivo degli stoccaggi e quindi a creare una maggiore liquidità. Tali misure, oltre ad essere efficaci in tal senso, avrebbero anche un effetto positivo sulla riduzione delle emissioni di CO2 da parte del settore civile.

Art.3

La norma è finalizzata ad adeguare la misura agevolativa a favore delle imprese energivore di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2017 per adattarla alla nuova disciplina UE in materia di aiuti di Stato alle imprese in materia di clima, ambiente ed energia. Anche in questo caso si condivide la necessità dell'intervento, sia per ridurre il prezzo finale dell'energia ai comparti produttivi maggiormente esposti alla concorrenza internazionale e al rischio di rilocalizzazione, sia per spingere tali categorie di imprese verso comportamenti e interventi impiantistici che ne riducano i consumi, da individuare e attestare mediante il meccanismo delle diagnosi energetiche, sia per favorire il ricorso a fonti di energia che non emettano CO2, nonché a stabilire un obbligo di reinvestimento di una quota dell'importo dell'aiuto in progetti per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

La misura risulta estremamente opportuna anche in quanto in altri Stati membri sono state adottate varie misure per assicurare alle imprese manifatturiere prezzi dell'energia in vario modo agevolati, e quindi essa è anche utile per mantenere la competitività del settore industriale nazionale.

Di seguito si riportano alcuni commenti specifici sulle disposizioni previste dal disegno di legge.

Art. 3 comma 8

Si condivide pienamente il principio che vincola la realizzazione di una diagnosi redatta ai sensi dell'Art.8 del D.Lgs.102/2014 alla possibilità per le imprese a forte consumo di accedere alle agevolazioni. Questo aspetto riconferma quanto riportato anche nei "[Chiarimenti MISE del dicembre 2018](#)", con la possibilità da parte delle imprese a forte consumo di energia di adempiere all'Art. 8 esclusivamente tramite la realizzazione di una diagnosi energetica.

Per la scelta dei siti da sottoporre a diagnosi energetica da parte delle imprese multisito a forte consumo di energia si suggerisce l'adozione della metodologia della clusterizzazione ENEA, già ampiamente adoperata negli adempimenti relativi all'Art. 8 D.Lgs. 102/2014.

Art. 3 comma 8 lettera a)

La disposizione rende più stringente quanto riportato all'Art. 8 comma 1 lettera c) del D.Lgs n.73/2020. Si ritiene tuttavia poco efficace legare l'obbligo di realizzazione di almeno un intervento di efficienza energetica incluso nella diagnosi ad un tempo di ritorno minimo. Il rischio è che i redattori delle diagnosi riportino all'interno dei report solo interventi con tempi di ritorno maggiore, onde evitare questo obbligo alle imprese.

Si segnala inoltre una criticità relativa al costo, che non deve eccedere l'importo dell'agevolazione. L'importo dell'agevolazione è di per sé relativo alla intera partita IVA (che può possedere più siti sul territorio nazionale) mentre l'investimento è legato alla singola diagnosi del singolo sito. Il confronto tra l'agevolazione globale (relativa a tutti i siti nel caso di imprese multisito) e l'importo degli investimenti (relativo ai soli siti in cui è stata realizzata la diagnosi) risulta quindi di difficile interpretazione.

Art. 3 comma 9

L'ENEA ha l'incarico di realizzare i controlli relativi all'effettuazione della diagnosi da parte delle imprese. Tale attività ricalca perfettamente ciò che ENEA già svolge per i controlli relativi all'Art. 8 del D.Lgs. 102/2014. L'attività di controllo prevede l'aggiornamento dell'attuale Portale di ENEA per la raccolta delle diagnosi energetiche in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e deve essere svolta da ricercatori qualificati ed esperti per un costo medio per l'Ente di circa 1500€ a controllo; il numero di verifiche annuali ovviamente può variare in funzione delle imprese che ne faranno richiesta e dei loro requisiti in termini di consumi di energia elettrica e gas. Tale costo dovrà essere rimborsato con meccanismi stabiliti dall' ARERA.

Nell'Art. 3 comma 8 del disegno di legge il requisito principale per accedere alle agevolazioni è la redazione della diagnosi energetica. Sembra, dunque, superfluo il riferimento alla ISO50001 nel comma 9, in quanto ENEA dovrà effettuare il controllo per accertare che le imprese abbiano redatto la diagnosi energetica.

Infine, relativamente ai controlli si ritiene necessario un confronto con GSE ed ISPRA per delineare e concordare lo scambio di informazioni necessarie ai controlli che ENEA deve svolgere relativamente alle lettere b) e c) dell'Art. 3 comma 8.

Conclusioni

Il presente provvedimento risponde a quanto indicato dagli obiettivi del Green Deal Europeo, ovvero la capacità di elaborare politiche trasformative che rendano possibile l'uso di energie pulite in tutti i settori dell'economia, attraverso investimenti significativi.

Il 20 settembre u.s. è data adottata la Direttiva sull'efficienza energetica 2023/1791 che impone un obiettivo vincolante di riduzione dei consumi energetici finali dell'Unione Europea di 11,7% al 2030, pari a 1,9%/anno per ogni Stato Membro. In particolare, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di ogni Paese dovrà includere una valutazione completa del potenziale di riscaldamento e raffrescamento, identificando gli impianti di calore o freddo di scarto.

In questo contesto, il contributo del settore industriale potrà essere significativo anche attraverso lo svolgimento di interventi di riqualificazione energetica dei processi produttivi e, in generale, mettendo in atto una procedura di miglioramento continuo dei propri stabilimenti in termini di riduzione dei consumi così come previsto dalla redazione della diagnosi energetica o dalla certificazione ISO50001.